



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n.209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio

Ai Sig.ri Assessori

Ai Sig.ri Dirigenti

Al Collegio dei Revisori

LORO SEDI

Prot. n.6060 del 04.01.2013

Oggetto: D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 – nuove misure in materia di finanza, funzionamento e controlli degli enti locali – conversione con Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Con Circolare interna prot. n. 760154 del 24.10.2012, si sono segnalati profili ritenuti di interesse contenuti nel D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*.

Con la presente circolare, e fatti salvi ulteriori specifici approfondimenti, si intende rendere noto alle SS.LL.che, sulla G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012 – S.O. n. 206, è stata pubblicata la Legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione con modificazioni del predetto D.L. n. 174/2012.

La Legge n. 213/12, in vigore dall'8 dicembre 2012, contiene, tra l'altro, disposizioni volte a riequilibrare la situazione finanziaria di Enti Locali in difficoltà, nell'obiettivo di assicurare agli Enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente e trasparente, in un quadro generale che vede gli Enti Locali chiamati a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, al consolidamento dei conti e al rispetto del principio del pareggio di bilancio.

Il provvedimento, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, reca inoltre alcune disposizioni concernenti la fiscalità locale.

Si esaminano di seguito le norme che più da vicino riguardano il Comune di Palermo.



Art. 1-bis - Modifiche al Dlgs. 6 settembre 2011, n. 149

Sono introdotte alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria e premiale degli Enti territoriali disposta dal D.Lgs. n. 149/11, con riguardo in particolare alla Relazione di fine legislatura prevista dal medesimo Decreto legislativo anche per gli Enti Locali, per la quale ora è altresì prevista la trasmissione anche alla Corte dei conti, e vengono inoltre estese anche alle Autonomie speciali, in presenza di specifici presupposti, le verifiche di regolarità amministrativo contabile previste nel medesimo D.Lgs. n. 149/11.

Novità importante per gli Enti Locali è rappresentata dalla previsione della Relazione di fine mandato, prevista dal novellato art. 4 del D.lgs 149/2011, rubricato "*Relazione di fine mandato provinciale e comunale*" (per il cui contenuto, particolarmente complesso, si fa rinvio alla lettura integrale della norma). In questa sede, appare il caso di precisare che la Relazione di fine legislatura è stata istituita dal D.Lgs. n. 149/11 che, anche allo scopo di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, ha disposto che anche gli Enti Locali siano obbligati a redigere una Relazione di fine legislatura (art. 1, comma 1 e art. 4, comma 1) che deve essere sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Analogamente a quanto si prevede per le Regioni, per la Relazione di fine mandato comunale, il comma 2 dispone che:

- deve essere redatta dal Responsabile del "*Servizio Finanziario dell'Ente*" o dal Segretario Generale dello stesso;
- deve essere certificata dall'organo di revisione;
- deve essere trasmessa al Tavolo Tecnico interistituzionale, se insediato;
- deve essere trasmessa, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Sindaco, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- in caso di mancata adozione, da parte del Ministro dell'Interno, dello Schema tipo previsto dal comma 5 dell'art. 4 per la Relazione di fine mandato, il Sindaco è comunque tenuto a predisporre la Relazione medesima;

- deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e, qualora non si proceda alla redazione ed alla pubblicazione della Relazione di fine mandato sul sito istituzionale, l'importo dell'indennità di mandato del Sindaco è ridotta della metà, con riferimento alle successive 3 mensilità. In termini analoghi si riducono gli emolumenti al Responsabile del "Servizio Finanziario" del Comune o al Segretario Generale, qualora non abbiano predisposto la Relazione, fermo restando comunque l'obbligo da parte del Sindaco di dar notizia, motivandone le ragioni, della mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.



Art. 3 – Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali

L'art. 3, modificando e integrando tutta una serie di norme del Tuel (D.Lgs. n. 267/00), introduce tra l'altro nuove disposizioni in materia di controllo finanziario e contabile degli Enti Locali, nonché strumenti e meccanismi di risanamento pluriennale per gli Enti con gravi squilibri strutturali di bilancio, accentuando, soprattutto in tema di controlli, il ruolo del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il comma 1, lett. a), introduce l'art. 41-bis ("Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo"), le cui disposizioni prevedono che gli Enti Locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti disciplinino le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza.

Tale dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'Ente, concerne i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati, i beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in Società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute. Gli Enti Locali dovranno prevedere sanzioni amministrative (da un minimo 2.000 Euro a un massimo di 20.000 Euro) in caso di mancata o parziale ottemperanza a quanto sopra descritto.

Al riguardo, però, si ritiene che la norma in esame non trovi immediata applicazione nell'ambito dell'Ordinamento amministrativo Siciliano, ove risulta disciplinata dalla l.r. 128/1982.

Il comma 1, lett. b), sostituisce l'art. 49 del Tuel ("Pareri dei Responsabili dei Servizi"), disponendo un ampliamento dei casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi Finanziari. E' stabilita infatti l'obbligatorietà della richiesta di parere, non solo per le Delibere che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, ma in tutti i casi di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. I Responsabili dei Servizi che esprimono il parere rispondono in via amministrativa e contabile su quanto espresso.

Il nuovo art. 3 stabilisce infine che il Consiglio o la Giunta motivino adeguatamente nel caso in cui non intendano conformarsi al parere.



La norma in commento non trova immediato ingresso nell'ambito della Regione Siciliana, atteso che la materia risulta disciplinata dall'art.53 della Legge n.142/1990, come recepita dalla L.r. n.48/1991, e successive modifiche ed integrazioni.

Ragioni di opportunità, nondimeno, inducono ad auspicare che le dette modifiche siano immediatamente applicate presso il Comune di Palermo, se del caso anche attraverso una modifica dell'ordinamento interno.

Il comma 1, lett. c), è stato soppresso.

La norma recava disposizioni in merito alla revoca dell'incarico di Responsabile del "Servizio Finanziario", attraverso una modifica all'art. 109 del Tuel.

Il comma 1, lett. d), con l'integrale sostituzione dell'art. 147 ("Tipologia dei controlli interni") e l'inserimento degli artt. 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies, riscrive il sistema dei controlli.

Nel "nuovo" art. 147 è soppressa la disposizione che prevede, tra i compiti di controllo degli Enti Locali, la valutazione del personale con qualifica dirigenziale ex comma 1, lett. c), ed al medesimo comma ex lett. c) viene introdotta la garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa (anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal Patto di stabilità interno) mediante una costante attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del "Servizio Finanziario" e di controllo da parte di tutti i Responsabili dei Servizi.

Inoltre, con la lett. d) si prevede la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli Organismi gestionali esterni dell'Ente.

Con la lett. e) si dispone la garanzia del controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante Organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

Il comma 4 stabilisce infine che all'organizzazione dei controlli interni partecipino il Segretario Generale, il Direttore Generale, laddove previsto, tutti i Responsabili di Settore, le Unità di controllo, laddove istituite.

L'art. 147-bis disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni Responsabile di Servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il comma 1 stabilisce inoltre che tale controllo



contabile è effettuato dal Responsabile del “Servizio Finanziario” ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il comma 2 prevede che il controllo di regolarità amministrativa sia assicurato anche nella fase successiva, sotto la direzione del Segretario Generale, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Ente. La norma prevede anche che siano soggette al controllo le Determinazioni di impegno di spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Il comma 3 stabilisce che l’esito del controllo sia trasmesso periodicamente, a cura del Segretario Generale, ai Responsabili dei Servizi unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, ai Revisori dei conti e agli Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Sarà, pertanto, opportuno che i regolamenti sui controlli prevedano in che misura le irregolarità riscontrate in sede di controllo di regolarità amministrativa debbano incidere sulla positiva valutazione dei dirigenti, anche ai fini dell’attribuzione di premi di produttività e indennità di risultato.

L’art. 147-ter (“Controllo strategico”) prevede che, con l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l’Ente Locale definisca metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate, confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

Il comma 2 stabilisce che l’Unità preposta al controllo strategico, posta sotto la direzione del Direttore Generale o del Segretario Comunale dove non è prevista la figura del Direttore, elabori rapporti periodici, da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio, per la successiva predisposizione di Deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Le disposizioni dell’art. 147- quater (“Controlli sulle società partecipate non quotate”) prevedono un sistema di controlli sulle Società partecipate che deve essere definito secondo l’autonomia organizzativa dell’Ente. A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame in sede referente, la disciplina dei controlli introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 174/12 in esame è stata limitata alle sole Società partecipate non quotate.



Ai fini del controllo, il nuovo art. 147-quater del Tuel dispone che l'Amministrazione locale dovrà definire preventivamente, secondo standards qualitativi e quantitativi, gli obiettivi gestionali cui la partecipata non quotata deve tendere e dovrà organizzare un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la Società, e la situazione contabile, organizzativa e gestionale della medesima società. Il monitoraggio sulle partecipate non quotate dovrà essere periodico e prevedere l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e le opportune azioni correttive, anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevati per il bilancio dell'Ente Locale. I risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo il criterio della competenza economica.

Viene inoltre precisato che le suddette disposizioni non si applicano, né alle Società quotate, né a quelle da esse controllate ai sensi dell'art.2359 del Codice civile.

L'art. 147-quinquies detta norme sulla disciplina del controllo sugli equilibri finanziari, svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del "Servizio Finanziario" e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione. La norma prevede inoltre il coinvolgimento attivo degli Organi di governo, del Direttore Generale, ove previsto, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi, secondo le rispettive responsabilità. Tale tipologia di controllo è disciplinata nel Regolamento di contabilità dell'Ente e svolta nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e delle norme che regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il controllo sugli equilibri finanziari presuppone anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli Organismi gestionali esterni.

Il comma 1, lett. e), sostituendo l'art. 148 del Tuel, disciplina in modo specifico il controllo della Corte dei conti sugli Enti Locali, portando un generale rinvio al controllo sulla gestione degli Enti Locali di cui alla Legge n. 20/94 (*"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*).

Le norme del novellato art. 148 del Tuel stabiliscono ora che le Sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun Ente Locale.

L'art. 148 dispone, al primo periodo, che il Giudice contabile verifichi con cadenza semestrale:

- la legittimità e la regolarità delle gestioni;



- il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun Ente Locale;

- il Piano esecutivo di gestione;

- i Regolamenti e gli atti di pianificazione e programmazione degli Enti Locali.

A tal fine, secondo quanto espressamente dispone il secondo periodo del comma 1 dell'art. 148, il Sindaco avvalendosi del Direttore generale quando presente, trasmettono semestralmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Il referto, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione autonomie della Corte entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, è inviato al Presidente del Consiglio comunale.

Il comma 2 dell'art. 148 prevede che il Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo contabile dell'Ente Locale. Nello specifico, le verifiche possono essere attivate, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina generale contabile ex art. 14, comma 1, lett. d), della Legge n.196/09, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni Siope, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;

d) aumento non giustificato di spesa degli Organi politici istituzionali.

Il comma 3 dell'art. 148 dispone comunque che le Sezioni regionali della Corte dei conti possono attivare le procedure di verifica sulla regolarità amministrativo contabile di cui al comma 2. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo dell'Ente, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli Amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.

Con la lett. e) del comma 1 si introduce il nuovo art. 148-bis ("Rafforzamento del controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli Enti Locali"), che prevede per tali Enti un controllo analogo a quello previsto dall'art. 1, comma 3, per le Regioni e gli Enti del Ssn. Entrambe le normative fanno leva su disposizioni già dettate nell'ordinamento



dall'art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/05 ("Finanziaria 2006"), con esclusivo riferimento agli Enti Locali e a quelli del Ssn., ampliando la tipologia di controllo già prevista e senza effettuare novelle.

L'implementazione effettuata dall'art. 148-bis riguarda:

- l'oggetto della trasmissione, costituito non solo, come previsto dalla legislazione vigente, da una relazione sui documenti contabili, ma anche dalla materiale trasmissione di tali documenti (bilanci preventivi e rendiconti consuntivi);

- i parametri di riferimento del controllo, in quanto, ai parametri già previsti dal comma 167 ai quali si ispirano i criteri e le linee guida definiti dalla Corte dei conti (il rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria per le quali l'Amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione), si aggiunge quello della verifica dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti;

- il consolidamento nei documenti contabili delle partecipazioni societarie dell'Ente Locale, relative a Società controllate e alle quali è affidata la gestione di "servizi pubblici" per la collettività locale e di "servizi strumentali" all'Ente;

- gli effetti del controllo, che può condurre la Sezione regionale ad una Pronuncia di accertamento dalla quale deriva un obbligo per l'Ente Locale di adottare provvedimenti correttivi, oggetto di ulteriore verifica da parte della Sezione sotto il profilo dell'idoneità che, se ad esito negativo, ha effetti preclusivi dei programmi di spesa.

Il **comma 1, lett. f)**, introduce una modifica all'art. 153 del Tuel, che rafforza il ruolo del Responsabile del "Servizio Finanziario" di tutore e garante degli equilibri del bilancio, ribadendo la sua autonomia di azione nel rispetto dell'ordinamento, dei principi di contabilità e degli indirizzi della Ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 1, lett. g)**, introducendo nuovi commi all'art. 166 del Tuel, stabilisce che la metà della quota minima del "Fondo di riserva" va destinata alla copertura di spese non prevedibili per evitare danni certi all'Amministrazione, ed un aumento della quota minima dallo 0,30% allo 0,45% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio nel caso in cui l'Ente si trovi a non aver rimborsato eventuali anticipazioni di Tesoreria o a non aver ricostituito la consistenza delle somme vincolate eventualmente utilizzate per il pagamento di spese correnti.



Il **comma 1, lett. g-bis**), è volta ad inserire, nell'art. 169 del Tuel, relativo al Piano esecutivo di gestione, un nuovo comma 3-bis, secondo cui il Peg, già elaborato ai sensi della normativa vigente in conformità del bilancio di previsione annuale dell'Ente Locale, è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica.

Inoltre, si prevede che nel Peg siano organicamente unificati, sia il "piano della performance" di cui all'art. 10 del Dlgs. n. 150/09, sia il "piano dettagliato degli obiettivi gestionali" di cui all'art. 108, comma 1 del Tuel.

Il **comma 1, lett. h**), aggiunge all'art. 187 del Tuel un divieto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato per quegli Enti Locali che, avendo fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria, non hanno ancora proceduto al relativo rimborso. Analogo divieto opera per l'Ente che non abbia ricostituito utilizzi in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti. La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, consente ai suddetti Enti Locali di utilizzare l'avanzo di amministrazione qualora esso sia destinato alla realizzazione dei provvedimenti finalizzati alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193 del Tuel.

Il **comma 1, lett. i**), sostituendo il comma 3 dell'art. 187 del Tuel, prevede una maggiore responsabilizzazione degli Organi di governo per l'effettuazione di "lavori pubblici di somma urgenza", cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. La norma mira infatti a ricondurre al sistema di bilancio le spese effettuate con procedure non tipiche in considerazione dell'urgenza di realizzare gli interventi eccezionali ed imprevedibili.

La relativa copertura finanziaria è prevista nei limiti di quanto necessita per la rimozione dello stato di danno alla incolumità pubblica. Il provvedimento di riconoscimento della spesa è adottato, entro 30 giorni dalla data di Deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Il **comma 1, lett. i-bis**), modificando l'art. 222 del Tuel, è volta ad innalzare i limiti massimi di anticipazioni di Tesoreria per gli Enti Locali in stato di dissesto economico-finanziario che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, passando da 3 a 5 dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. L'innalzamento dei



limiti massimi è concesso per la durata di 6 mesi a decorrere dalla data in cui è stata certificata la grave indisponibilità di cassa. E' introdotto comunque il divieto di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e di impegnare risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

Il **comma 1, lett. l)**, inserendo il **comma 2-bis all'art. 227 del Tuel**, dispone che la mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento fa scattare la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141 del Tuel, procedura che può portare fino allo scioglimento dell'Ente.

Al **comma 1, la lett. m)**, è stata soppressa. Essa prevedeva, con una novella all'art. 234 del Tuel che, nell'ottica di una maggiore efficacia e terzietà del sistema di controllo, negli Enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, il componente del Collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, fosse designato dal Prefetto tra i Magistrati contabili e tra funzionari del Ministero dell'Interno e del Mef.

Il **comma 1, lett. m-bis)**, introduce una specifica disciplina per l'Organo di revisione contabile nelle Unioni di Comuni

Il **comma 1, lett. n)**, novella il **comma 2 dell'art. 236 del Tuel**, relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori, eliminando dall'elenco dei soggetti ineleggibili nell'Organo di revisione contabile il riferimento ai membri dell'Organo regionale di controllo, soppresso dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

Il **comma 1, lett. o)**, novella l'**art. 239 del Tuel**, contenente la disciplina delle funzioni dell'Organo di revisione economico-finanziario, ed in particolare, rispetto alla normativa vigente, viene esteso l'ambito di espressione dei pareri, oltre che alla proposta di bilancio di previsione e relative variazioni, come già previsto dall'attuale disciplina, anche alle seguenti specifiche materie:

- strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- proposte di ricorso all'indebitamento;
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;



- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

E' poi chiarito che, nei pareri dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione, deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del "Servizio Finanziario", delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite al Consiglio tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

I pareri sono obbligatori. Il Consiglio è inoltre tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di revisione.

Il **comma 1, la lett. p)**, modifica i **commi 1 e 2 dell'art. 242 del Tuel**, e ribadendo quali siano gli Enti da considerare deficitari, semplifica e snellisce il procedimento per l'adozione dei parametri di riferimento, rimandandoli ad un Decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Il **comma 1, la lett. q)**, introduce, con l'inserimento del **comma 3-bis all'art. 243 del Tuel**, una nuova limitazione gestionale a carico degli Enti deficitari, finalizzata a contenere le spese di personale delle Società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, cui sono affidati i servizi locali che hanno un peso notevole nei bilanci degli Enti.

Il **comma 1, la lett. q-bis)**, reca un'ulteriore modifica all'**art. 243, comma 6, del Tuel**, relativo agli Enti Locali assoggettati, in via provvisoria, ai controlli centrali previsti dal medesimo art. 243 per gli Enti strutturalmente deficitari. In particolare, viene sostituita la lett. a), al fine di prevedere che l'applicazione in via provvisoria dei citati controlli opera, non più per gli Enti Locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'acclusa tabella di valutazione delle loro condizioni di deficitarietà strutturale, bensì per gli Enti Locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all'art. 161 del Tuel.

Il **comma 1, lett. r)**, introduce una serie di misure che, nel quadro generale di crisi della finanza pubblica e delle misure di contenimento adottate, sono finalizzate ad evitare



situazioni patologiche che possano alterare l'ordinato andamento delle attività che fanno capo alle Amministrazioni locali, mettendo a repentaglio i servizi da assicurare ai cittadini ed in qualche caso il regolare pagamento delle retribuzioni al personale dipendente. Viene introdotta infatti, in aggiunta agli Enti strutturalmente deficitari e agli Enti in stato di dissesto finanziario, una terza fattispecie di Enti per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, per i quali viene prevista una apposita procedura di riequilibrio pluriennale, della durata massima di 5 anni.

Vengono inseriti, dopo l'art. 243 del Tuel, 3 nuovi articoli:

- il 243-bis, riferito alla disciplina generale della nuova procedura di riequilibrio pluriennale;
- il 243-ter, relativo all'istituzione di un apposito "*Fondo di rotazione*";
- il 243-quater, concernente le modalità di approvazione del "*piano di riequilibrio*" e di controllo della relativa attuazione.

Gli Enti Locali che possono ricorrere alla nuova procedura sono stati individuati nei Comuni per i quali, anche in considerazione delle Pronunce delle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti, sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui non siano sufficienti le misure degli artt. 193 e 194, tra cui l'eventuale prevista rateizzazione triennale.

Il **comma 1, lett. s)**, novellando l'art. 248 del Tuel, stabilisce che, qualora la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del Collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, i componenti del Collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel Collegio dei revisori degli Enti Locali e degli Enti ed Organismi agli stessi riconducibili per un periodo fino a 10 anni, in relazione alla gravità accertata.

Il **comma 1-bis** abroga il comma 168 dell'art. 1 della Legge n. 266/05, secondo il quale, se le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti avessero accertato comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno, adottavano specifica pronuncia e vigilavano sull'adozione da parte dell'Ente Locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del Patto di stabilità interno.



Il **comma 2** dell'art. 3 in esame fissa l'obbligo per i Comuni di definire e rendere operativi i controlli (regolarità amministrativa e contabile, strategico, sulle Società partecipate, sugli equilibri finanziari) entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, prevedendo in caso di inadempimento l'attivazione, previa diffida da parte del Prefetto, della procedura di scioglimento ex art. 141 del Tuel.

Si segnala però al riguardo che i casi di scioglimento dei consigli comunali, in Sicilia, sono disciplinati compiutamente dagli artt. 109 bis, 143 comma 5, 144, 145, commi 1 – 3 e 195 del D.P. 6/55 (L.R. 16/63) e s.m.i., di talchè si nutrono forti perplessità sull'automatico ingresso nell'ordinamento regionale della presente disposizione, quanto meno per ciò che attiene alla competenza attribuita al Prefetto.

I **commi 3 e 4** sono soppressi.

Il **comma 5** chiarisce che la condizione di deficitarietà strutturale di cui all'art. 242 del Tuel, come modificato dal citato comma 1, lett. p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla Tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.

Il **comma 5-bis** è finalizzato a favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei Comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario attraverso l'anticipazione di somme da parte del Ministero dell'Interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali Enti.

La richiesta deve essere motivata e formulata entro il 15 dicembre 2012.

Il **comma 6** prevede che le gestioni commissariali disposte a seguito della omessa deliberazione del dissesto, sulla base della disciplina recata dal D. Lgs. n. 149/11, conservino i loro effetti per un periodo di almeno 12 mesi, fino ad un massimo di 15.

Questo per assicurare alla gestione commissariale un periodo di tempo sufficientemente congruo per l'adozione delle misure di risanamento e di ripristino delle condizioni di funzionamento complessivo dell'Ente.

Il **comma 7** precisa che la Commissione di cui all'art. 155, ovunque citata, assume la denominazione di "Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali".



Il **comma 7-bis** interviene sul D.Lgs. n. 216/11 (*“Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli Enti Locali”*), ed in particolare sull’art. 3 del medesimo, che provvede ad individuare in via provvisoria le “funzioni fondamentali” degli Enti Locali fino a che non intervenga la legge statale che stabilisca a regime le funzioni medesime. La disposizione, aggiungendo il comma 1-bis all’art. 3 citato, stabilisce che “in ogni caso”, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, le modifiche all’elenco delle “funzioni fondamentali” sono prese in considerazione dal primo anno successivo all’adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle modifiche suddette, tenuto anche conto degli esiti dell’armonizzazione degli schemi di bilancio ai sensi del Dlgs. n. 118/11.

Art. 4 – Fondo di rotazione

L’art. 4 prevede l’istituzione di un Fondo di rotazione, denominato “*Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli Enti Locali in situazione di grave squilibrio finanziario*”, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, a favore dei Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario.

Art. 5 – Anticipazione risorse dal “Fondo di rotazione” in favore degli Enti Locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio

Si dispone che, in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del Tuel, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/12 in esame, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, agli Enti Locali che chiedono di accedere alla suddetta procedura può essere concessa, con DPCM, un’anticipazione a valere sul “*Fondo di rotazione*” di cui all’art. 4, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

Art. 6 – Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all’applicazione della revisione della spesa presso gli Enti Locali e ruolo della Corte dei conti

L’art. 6 prevede che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti definisca le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell’attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli Enti territoriali, individuando



nelle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti i soggetti deputati ad effettuare i controlli.

Art. 8 – Disposizioni in tema di Patto di stabilità interno

Il **comma 1** introduce una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del "Fondo sperimentale" o del "Fondo perequativo", come prevista dall'art. 7, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 149/11 prima delle modifiche apportate dal D.L. n.16/12, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 44/12, in caso di mancato rispetto del Patto da parte degli Enti Locali.

In particolare, il riferimento al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo deve intendersi riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 161 del Tuel alle scadenze previste dal Decreto di cui al comma 2 del predetto art. 161. Qualora l'Ente inadempiente non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio alla data di comunicazione dell'inadempienza, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'Interno.

Il **comma 2** prevede uno slittamento dei termini per l'adozione, da parte del Ministero dell'Interno, delle riduzioni delle risorse erariali di cui all'art. 16, commi 6 e 7, del citato D.L. n. 95/12.

Il **comma 3** sancisce che, per l'anno 2012, non si applica la riduzione di risorse erariali di cui all'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/12 per i Comuni assoggettati alle regole del Patto di stabilità interno per il medesimo anno. La norma prevede quindi che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun Comune non sono validi ai fini del Patto di stabilità interno e sono utilizzati dai Comuni esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito.

Art. 9 – Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli Enti Locali, di modifiche della disciplina Ipt, di Imu, di riscossione delle entrate, diciannove per mille

A seguito del differimento, con Dm. Interno-Mef 2 agosto 2012, al 31 ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali, il comma 1 dell'art. 9 in commento differisce, fissandolo al 30 novembre 2012, il



termine per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, attualmente stabilito al 30 settembre 2012.

Il comma 3 detta inoltre disposizioni in tema di Imposta municipale propria (Imup).

Il comma 6-bis prevede:

- che entro febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito Imup dell'anno 2012;
- che, in base alla suddetta verifica, si provveda all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i Comuni. Tale regolazione avviene nell'ambito delle dotazioni del "Fondo sperimentale di riequilibrio" e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.

Art. 11-bis - Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

L'art. 11-bis contiene la clausola di compatibilità con l'ordinamento delle Regioni a statuto speciale.

La disposizione in oggetto reca il principio secondo il quale tutte le disposizioni del D.L. n. 174/12 come convertito si applicano nelle Regioni a statuto speciale nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bohuslav Basile)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Fabrizio Dall'Acqua)

